

Spese di cura

Condizioni generali di assicurazione

Edizione novembre 2008

Indice

I Norme generali

- 1 Basi contrattuali
- 2 Assicuratore
- 3 Contraente dell'assicurazione

II Estensione dell'assicurazione

- 4 Oggetto dell'assicurazione
- 5 Validità territoriale
- 6 Assicurati

III Definizioni

- 7 Forma maschile/femminile
- 8 Malattia/maternità
- 9 Infortunio

IV Inizio e fine dell'assicurazione

- 10 Inizio della copertura assicurativa
- 11 Durata della copertura assicurativa
- 12 Fine dell'assicurazione

V Obblighi e diritto alle prestazioni

- 13 Obbligo di avviso
- 14 Obblighi concernenti il trattamento medico e l'informazione
- 15 Giustificazione del diritto alle prestazioni

VI Prestazioni assicurate

- 16 Prestazioni assicurate
- 17 Prestazioni dopo la scadenza dell'assicurazione

VII Delimitazione della copertura assicurativa

- 18 Esclusioni
- 19 Riduzione delle prestazioni
- 20 Colpa grave
- 21 Concomitanza con le prestazioni delle assicurazioni sociali
- 22 Prestazioni di terzi

VIII Disposizioni varie

- 23 Foro competente
- 24 Comunicazioni

Le presenti Condizioni generali si applicano ad entrambe le varianti dell'assicurazione Spese di cura «Europa» e «Mondo». È richiesto un Libretto ETI Europa valido per poter beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione Spese di cura «Europa». L'assicurazione Spese di cura «Mondo» è riservata ai titolari di un Libretto ETI con l'Estensione Mondo. Entrambe le varianti presuppongono l'adesione all'assicurazione obbligatoria malattie (LAMal). I due prodotti concernenti le spese di cura possono essere stipulati indipendentemente l'uno dall'altro.

I Norme generali

1 Basi contrattuali

1. Basi contrattuali sono le presenti Condizioni generali d'assicurazione (qui di seguito «CGA»).
2. Per le questioni che non sono espressamente regolate nelle CGA si applica la Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA).

2 Assicuratore

TCS Assicurazioni SA propone un'assicurazione «Spese di cura» per i titolari del Libretto ETI Europa o Mondo in partnership con Wincare Assicurazioni. Wincare Assicurazioni assicura le prestazioni e il pagamento delle prestazioni dovute. Wincare Assicurazioni è dunque l'assicuratore.

Wincare Assicurazioni

Konradstrasse 14
8401 Winterthur
Tel.: +41 52 266 77 77
Fax: +41 52 266 76 10

3 Contraente dell'assicurazione

L'assicurazione può essere stipulata da persone di ogni età, coperte dall'assicurazione malattia obbligatoria secondo la LAMal, aventi il proprio domicilio in Svizzera o nel Liechtenstein e titolari del Libretto ETI.

Anche i titolari domiciliati nelle zone di confine (ai sensi delle «Disposizioni particolari per i titolari di un Libretto ETI domiciliati all'estero nelle zone di confine») possono stipulare l'assicurazione, a condizione di essere beneficiari di un'assicurazione malattia e infortunio sottoscritta in Svizzera.

II Estensione dell'assicurazione

4 Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione si assume le spese di cura e di degenza ospedaliera, dovute a malattia o infortunio, durante un soggiorno all'estero per vacanze o per affari o durante il viaggio per recarvisi.

Le prestazioni sopraindicate sono assicurate in modo complementare a quelle previste dall'assicurazione esistente, sottoscritta in Svizzera.

5 Validità territoriale

Le prestazioni di assicurazione Spese di cura sono garantite entro i limiti del territorio coperto dal Libretto ETI di cui è titolare il contraente dell'assicurazione, quindi:

- Per il contraente dell'assicurazione titolare/beneficiario del Libretto ETI «Europa» le prestazioni sono garantite nei paesi europei fino agli Urali, nonché nei paesi extraeuropei del bacino mediterraneo. Sono esclusi la Svizzera e il Liechtenstein nonché i territori e i dipartimenti d'oltremare dei paesi europei.
- Per il contraente dell'assicurazione titolare/beneficiario del Libretto ETI «Estensione Mondo» le prestazioni di assicurazione sono garantite nei paesi extraeuropei, ad eccezione di Svizzera e Liechtenstein.

6 Assicurati

Quando il contraente dell'assicurazione è titolare del Libretto ETI «Individuale» sono assicurati: il titolare del Libretto ETI e i minorenni domiciliati in Svizzera, ma non presso il titolare del Libretto ETI, e da questi invitati per la durata di un viaggio in uno dei paesi coperti ai sensi dell'art. 5 CGA.

Quando il contraente dell'assicurazione è titolare del Libretto ETI «Famiglia» sono assicurati: il titolare del Libretto ETI, le persone che vivono con lui nella stessa economia domestica e i minorenni domiciliati in Svizzera, invitati in famiglia dal titolare del Libretto ETI per la durata di un viaggio in uno dei paesi coperti ai sensi dell'articolo 5 CGA.

III Definizioni

7 Forma maschile/femminile

La forma maschile usata nelle presenti CGA vale anche per le persone di sesso femminile.

8 Malattia/maternità

1. Si considera malattia qualsiasi alterazione dello stato di salute, fisico o psichico, che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità lavorativa (art. 1, cpv.1 LPGA).
2. Per la maternità vengono corrisposte le stesse prestazioni accordate in caso di malattia.

9 Infortunio

Si considera infortunio ogni evento dovuto a causa esterna, straordinaria, repentina e fortuita il quale produca lesioni corporali che compromettono la salute fisica o psichica (art. 4 LPGA).

IV Inizio e fine dell'assicurazione

10 Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa prende inizio al più presto il giorno seguente la data del pagamento e a condizione che quanto previsto dall'articolo 3 delle CGA sia rispettato.

11 Durata della copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa è valida fino alla data di scadenza annuale del Libretto ETI. Il primo anno, la copertura può essere inferiore ad un anno se il contratto è concluso nel corso dell'anno.
2. L'assicurazione è valida solo per gli eventi sopravvenuti o causati nel corso della durata del contratto.

12 Fine dell'assicurazione

L'assicurazione si estingue per tutti i sinistri non ancora sopravvenuti e relativi a tutti gli assicurati, quando il contraente dell'assicurazione:

- muore;
- trasferisce il proprio domicilio legale all'estero;
- si assenta dalla Svizzera per oltre dodici mesi consecutivi oppure
- non è più titolare del Libretto ETI.

L'assicurazione cessa di coprire individualmente un assicurato, che non è il contraente, per gli stessi motivi; l'assicurazione rimane comunque in vigore per gli altri assicurati.

V Obblighi e diritto alle prestazioni

13 Obbligo di avviso

1. Il contraente dell'assicurazione s'impegna a informare spontaneamente TCS Assicurazioni SA di qualunque cambiamento relativo alla propria situazione o a quella di uno degli assicurati.
2. In caso di malattia improvvisa o infortunio all'estero, che diano diritto alle prestazioni in base all'art. 16 delle presenti CGA, è indispensabile avvisare immediatamente la Centrale d'intervento ETI.
3. Le misure di soccorso vengono disposte e organizzate dalla Centrale d'intervento ETI e rimborsate da Wincare Assicurazioni.

14 Obblighi concernenti il trattamento medico e l'informazione

1. In caso di malattia o infortunio che potrebbe comportare il versamento delle prestazioni si deve provvedere non appena possibile ad una cura medica adeguata. L'assicurato è tenuto ad osservare le prescrizioni del medico o di altri fornitori di prestazioni.
2. Wincare Assicurazioni può richiedere ai fornitori di prestazioni ulteriori documenti giustificativi e informazioni, in particolare certificati medici. Il contraente dell'assicurazione o l'assicurato è inoltre tenuto a fornire informazioni complete e veritiere in merito al sinistro e a malattie e/o infortuni precedenti.
3. L'assicurato deve liberare dal segreto professionale i fornitori di prestazioni che lo curano o lo hanno avuto in cura, ai quali Wincare Assicurazioni si è rivolta al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'esame della proposta e l'osservanza del contratto.
4. Su richiesta di Wincare Assicurazioni l'assicurato deve sottoporsi alle visite dei medici (di fiducia) da essa incaricati.

15 Giustificazione del diritto alle prestazioni

1. Se l'assicurato fa ricorso alle prestazioni, deve inviare alla Wincare Assicurazioni tutti gli originali di certificati medici, rapporti, documenti giustificativi, fatture e conferme di pagamento dei fornitori di prestazioni, al massimo entro 6 mesi dall'inizio del trattamento.
2. Se, oltre alla Wincare Assicurazioni, altri assicuratori sono tenuti al versamento delle prestazioni per lo stesso caso di malattia o di infortunio, devono essere inviati alla Wincare Assicurazioni anche i conteggi degli altri assicuratori.

VI Prestazioni assicurate

16 Prestazioni assicurate

1. Le seguenti prestazioni vengono accordate da Wincare Assicurazioni senza limiti di somma, a condizione che siano disposte dalla Centrale d'intervento ETI:
 - spese di cura in caso di trattamento ambulatoriale;
 - spese di cura e di degenza in caso di ricovero in ospedale.
2. Le prestazioni di cui all'art. 16.1 di queste CGA vengono accordate:
 - solo per trattamenti scientificamente riconosciuti ed effettuati da un medico autorizzato o da personale paramedico;
 - solo per trattamenti praticati nel paese di soggiorno;
 - solo finché il rimpatrio non può essere considerato opportuno o ragionevole.

17 Prestazioni dopo la scadenza dell'assicurazione

Per eventi insorti nel periodo di validità dell'assicurazione, le prestazioni assicurate vengono accordate per un massimo di 90 giorni dalla fine del contratto di assicurazione.

VII Delimitazione della copertura assicurativa

18 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni o le malattie dovuti a:

- conseguenze di eventi bellici in Svizzera e all'estero. Tuttavia, nel caso che l'assicurato venga sorpreso all'estero dallo scoppio di tali avvenimenti, la copertura assicurativa cesserà soltanto dopo 14 giorni dal momento in cui gli

avvenimenti si sono manifestati per la prima volta. Qualora, però, l'assicurato sia vittima di un dirottamento aereo, Wincare Assicurazioni verserà integralmente le prestazioni anche quando l'aereo sia stato dirottato in un paese coinvolto in avvenimenti bellici. Wincare Assicurazioni non versa alcuna prestazione se l'assicurato è vittima di un dirottamento aereo avvenuto dopo più di 48 ore dallo scoppio di una guerra

- in cui sia coinvolta la Svizzera o un paese limitrofo;
- in cui siano coinvolti Gran Bretagna, Federazione Russa, Stati Uniti d'America o Repubblica Popolare Cinese, anche se solo alcuni paesi sono in conflitto tra di loro oppure se uno di questi paesi è in conflitto con uno stato europeo;
- servizio militare in un esercito straniero;
- partecipazione ad atti bellici o terroristici;
- partecipazione a tumulti e dimostrazioni di qualsiasi genere, tra cui risse e atti di violenza, a meno che l'assicurato non possa dimostrare di non avervi partecipato attivamente a fianco degli agitatori, di non averli fomentati oppure di aver voluto prestare soccorso ad una persona indifesa, ferita dai belligeranti;
- pericoli a cui l'assicurato si espone provocando altre persone;
- partecipazione a corse di veicoli e natanti a motore e alle relative prove sui percorsi di gara, a rally o ad altre simili competizioni con veicoli a motore;
- compimento di crimini o tentativi di crimini e delitti commessi intenzionalmente;
- per malattie, infortuni e loro conseguenze, anteriori all'acquisizione della copertura;
- per malattie e infortuni per i quali è stata posta una riserva nell'ambito di un'assicurazione malattie ancora in corso;
- se l'assicurato si reca all'estero per trattamenti, cure o parto;
- per trasferimento e cura in altri paesi;
- in caso di abuso di stupefacenti e prodotti tossici (alcol, droghe, farmaci);
- per trattamenti la cui efficacia, appropriatezza ed economicità non siano state scientificamente dimostrate (art. 32 e 33 LAMal);
- per terapie cellulari, cure dimagranti, terapie per il recupero della forze;
- per trattamenti estetici (ivi comprese le complicazioni e i postumi).
- E' esclusa dalla copertura la partecipazione alle spese prevista dall'Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (franchigie e partecipazioni ai costi).

19 Riduzione delle prestazioni

Le prestazioni assicurative vengono ridotte e, in casi particolarmente gravi, rifiutate:

- se l'assicurato non adempie gli obblighi nei confronti di TCS Assicurazioni SA o di Wincare Assicurazioni (art. 13 -15 delle presenti CGA) a meno che lo stesso non dimostri che la violazione non è avvenuta per sua colpa;
- per gli infortuni dovuti ad atti temerari. Si considera atto temerario il caso in cui l'assicurato si espone a un pericolo particolarmente grave senza prendere o poter prendere le precauzioni che limiterebbero i rischi in misura ragionevole. Sono tuttavia assicurati gli atti di salvataggio di persone, anche quando possono essere considerati temerari.

20 Colpa grave

Wincare Assicurazioni rinuncia al diritto di ridurre le prestazioni nel caso di eventi assicurati cagionati da colpa grave.

21 Concomitanza con le prestazioni delle assicurazioni sociali

Le prestazioni della presente assicurazione vengono versate a complemento di quelle accordate dalle assicurazioni sociali per lo stesso evento.

22 Prestazioni di terzi

1. Qualora ricorra alle prestazioni di Wincare Assicurazioni, invece di rivolgersi al terzo civilmente responsabile o al rispettivo assicuratore, l'assicurato deve cederle i suoi diritti nella misura corrispondente alle prestazioni fornite.
2. Gli importi versati a titolo di risarcimento da un terzo civilmente responsabile, o dal suo assicuratore, vengono dedotti dalle prestazioni a carico di Wincare Assicurazioni.
3. Wincare Assicurazioni non copre l'eventuale riduzione delle prestazioni operate da altre assicurazioni.

VIII Disposizioni varie

23 Foro competente

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente dell'assicurazione o l'assicurato ha la facoltà di scegliere tra il foro del suo domicilio svizzero e quello di Winterthur.

24 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative al rimborso sono giuridicamente valide se indirizzate alla Sede principale di Wincare Assicurazioni.
2. Le comunicazioni di Wincare Assicurazioni sono giuridicamente valide se inviate all'indirizzo in Svizzera registrato presso TCS Assicurazioni SA.